



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**108/2013**  
**SETTEMBRE/1/2013 (\*)**  
*3 Settembre 2013*

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON LA  
CIRCOLARE N. 27/E DEL 2 AGOSTO  
2013, STABILISCE SANZIONI  
LEGGERE PER I VERSAMENTI  
CARENTI OD INSUFFICIENTI, SIA IN  
RELAZIONE ALLE IMPOSTE CHE  
ALLE EVENTUALI MAGGIORAZIONI  
DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI -  
EFFICACI ANCHE I RAVVEDIMENTI  
IN PRESENZA DI VERSAMENTI NON  
CORRETTAMENTE EFFETTUATI.**

La circolare in commento scioglie i **dubbi interpretativi**, in ordine alle **eventuali conseguenze** relative a **versamenti effettuati in misura insufficiente**, modificando l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria, oggetto di numerose controversie, conclusesi a favore del contribuente.

Il documento, in premessa, espone il dubbio interpretativo sorto con riferimento al caso in cui il contribuente provveda al **versamento delle imposte da Unico nel maggior termine di 30 giorni dalla scadenza prevista** (ad esempio 16 luglio anziché 16 giugno), **senza però applicare**, in tutto o in parte, la prevista **maggiorazione a titolo di interessi** (0,40%), ovvero, determinando l'imposta e, conseguentemente, la maggiorazione, **in misura inferiore a quanto dovuto**.

Il documento di prassi, chiarisce subito che, **gli interessi sul versamento effettuato nel "termine lungo" rappresentano il "corrispettivo" per il vantaggio** che, il contribuente trae dalla disponibilità di una somma di denaro spettante all'ente creditore.

Del resto, la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, nella misura dello 0,40 per cento, viene **versata congiuntamente all'imposta** dovuta, aggiungendosi a questa, **senza distinzione di codice tributo**.

Ne consegue che, **se è dovuta una imposta maggiore** rispetto a quella calcolata e versata nel "termine lungo", **detto versamento non è da considerarsi tout court tardivo ma**, semplicemente **insufficiente**; **la sanzione, in misura ordinaria** - pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 - **deve quindi essere calcolata "solo" sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto** (imposta più maggiorazione).

Non potendosi cioè distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.

**L'Agenzia modifica, quindi, il proprio orientamento**, in coerenza al parere dell'Avvocatura di Stato del 2/07/2012; ma, in tal senso, si erano già espresse la CTP di Torino sent. 102/15/11 del 22/06/2011, la CTR Emilia Romagna sent. 1769/11 dell'11/01/2012 e la CTP di Reggio Emilia sent. 38/2/12 del 27/04/2012.

**La Circolare in questione dispone, altresì, la possibilità, per il contribuente, di procedere ad un ravvedimento parziale**, limitato cioè ad **una parte dell'imposta non versata**. Ciò accade allorquando il contribuente non intenda ravvedere l'intero importo non versato ma, solo una quota parte, **in relazione alle proprie possibilità economiche**.

In tal caso, **il ravvedimento risulta valido se le sanzioni e gli interessi risulteranno commisurati all'imposta versata, ancorché in misura parziale**. L'ufficio potrà irrogare le sanzioni limitatamente alla sola quota parte di imposta non versata.

Un caso più complesso da prendere in considerazione concerne l'ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un **versamento complessivo** di imposta, sanzioni, interessi **in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano, come nel caso precedente, commisurati all'imposta** versata a titolo di ravvedimento.

Anche in tale evenienza, **il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto**.

La circostanza che nel modello F24 occorra indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni non fa venir meno l'unitarietà dell'istituto ma, al fine di avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare

parte di quel versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo.

Infine, **in relazione all'istituto dell'acquiescenza all'avviso di accertamento**, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e all'ipotesi di **versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore** a quello dovuto, **per errore materiale** o di calcolo, a fronte dei quali **l'acquiescenza non si riteneva validamente perfezionata**, con la conseguente iscrizione a ruolo degli importi non versati e delle sanzioni irrogate nella misura intera, l'Agenzia ritiene che, **l'acquiescenza possa ritenersi validamente perfezionata**, purché la **differenza** tra quanto dovuto e quanto pagato sia **di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento.**

In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà, naturalmente, subordinato all'integrazione del dovuto da parte del contribuente.

In definitiva, **la Circolare tende alla salvaguardia dei comportamenti dai quali traspaia**, con evidenza, **l'intenzione del contribuente di utilizzare correttamente gli istituti relativi al ravvedimento.**

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**